REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018 Tel. 0746/689901 - 689913
Cod. Fis.. Part. IVA 00108830571 E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 963

Poggio Bustone 13/02/2020

DETERMINAZIONE N° 13-2020
DEL 13.02.2020
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE: FANCO GIANFRANCO

OGGETTO: VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PDC N° 2/2018 PROT. 8537 DEL 27.12.2018 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN IMMOBILE SITO NEL CAPOLUOGO, VIA CASTELFIDARDO N° 6-8-10 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA

DETERMINAZIONE N° 13/2020
DEL 13.02.2020
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22 .06.2012

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, dal **Sig. Fanco Gianfranco** in qualità di proprietario in data 08.10.2019, avente prot. 6657, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla **VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PDC N° 2/2018 PROT. 8537 DEL 27.12.2018 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN IMMOBILE SITO NEL CAPOLUOGO, VIA CASTELFIDARDO N° 6-8-10 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA,** ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 5 p.lla 245 sub 5,

- ☒ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 14/01/1966 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "……."del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinques;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98,

e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data **04.12.2019** con prot. n° **7852** del **27.11.2019**, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 146 co. 9 del D. L.gs 42/2004, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

RILEVATO che "IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**, sono autorizzate, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative alla **VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PDC N° 2/2018 PROT. 8537 DEL 27.12.2018 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN IMMOBILE SITO NEL CAPOLUOGO, VIA CASTELFIDARDO N° 6-8-10 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA,** ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 5 p.lla 245 sub 5, consistenti nella:

L'INTERVENTO, IN VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 2/2018 DEL 27.12.2018 PREVEDE, RELATIVAMENTE ALLE DUE PENSILINE IPOTIZZATE NEL PROGETTO ORIGINARIO, LA NON ISTALLAZIONE DI QUELLA DEL PRIMO PIANO E L'ISTALLAZIONE DELL'ALTRA DI DIMENSIONI INFERIORI NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA ESTERNA PRESENTE IN FACCIATA CON UNA DIVERSA CONFIGURAZIONE DIMENSIONALE. LA PRESENTE PRATICA SI INTENDE IN VARIANTE ANCHE A

QUANTO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, SOTTO L'ASPETTO PAESAGGISTICO, CON DETERMINAZIONE N° 5/2018, PROT. N° 5640 DEL 29.08.2018, RILASCIATA DAL COMUNE DI POGGIO BUSTONE

ed alle seguenti condizioni speciali volte alla migliore integrazione del manufatto all'ambiente circostante:

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 13.02.2020

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Dott. Arch. Franco Brizi)

ARCHITETTO U.E. FRANCO BRIZI N. 119 SEZ. "A" RIETI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. Davide Milardi)

COMUNE DI POGGIO BUSTONE - PROV. DI RIETI -